



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:

DE FALCO GIUSEPPE, Giudice monocratico

in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1031/2025 depositato il 13/01/2025

proposto da



Difeso da

Andi Kulla - KLLNDA87T09Z100U

ed elettivamente domiciliato presso andikulla@ordineavvocatiroma.org

contro

Comune di Roma

elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 222406 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 222407 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 222408 IMU 2022

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12952/2025 depositato il 16/12/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

██████████ proponeva ricorso contro Roma Capitale avverso gli avvisi di accertamento esecutivi relativi al mancato pagamento dell'IMU per gli anni 2019 2021 2022. Deduceva di essere proprietaria al 100% dell'unità immobiliare sita in Roma, via ██████████ oggetto degli avvisi di accertamento impugnati e di aver contratto matrimonio con il signor ██████████ ma di vivere separata dal coniuge da tantissimi anni per ragioni personali. Precisava dunque di essere residente ██████████ nell'immobile oggetto di accertamento, mentre il marito risiede in via della ██████████. Sottolineava quindi che l'IMU non è dovuta con riferimento all'abitazione principale e che a seguito della sentenza numero 209 del 13 ottobre 2022 della Corte costituzionale ai fini del riconoscimento dell'esenzione sulla prima casa è sufficiente che ciascun coniuge o persona legata da unione civile abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale in un determinato immobile, non essendo inficiata la possibilità di esenzione dal fatto che altro coniuge abbia residenza e dimora in altro immobile del medesimo comune. Depositava certificato storico di residenza, certificato di stato di famiglia e documentazione relativa al pagamento delle utenze di luce, gas, riscaldamento e telefono; chiedeva pertanto l'annullamento degli avvisi impugnati con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si costituiva Roma Capitale descrivendo l'iter normativo della regolamentazione dell'imposta municipale propria con specifico riferimento al concetto e ai presupposti per configurare l'abitazione principale e precisava in particolare che con la sentenza numero 209 del 2022 la Corte costituzionale aveva esteso l'esenzione a ciascun coniuge, sul presupposto che lo stesso risiedesse anagraficamente ed avesse la propria dimora abituale in un immobile. Precisava che, trattandosi di esenzione, grava sul contribuente l'obbligo di denunciare tempestivamente le variazioni degli elementi concernenti l'immobile che determinano un diverso ammontare o l'esenzione dell'imposta dovuta; concludeva pertanto chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita accoglimento.

La regolamentazione normativa in tema di presupposti per l'applicazione dell'esenzione del pagamento dell'IMU per l'abitazione principale è stata completamente ridefinita dalla sentenza della Corte Costituzionale n.209 del 13.10.2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della L. 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui stabilisce: "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente", anziché disporre: "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". In via consequenziale la sentenza ha dichiarato anche l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020), nella parte in cui stabilisce: "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente", anziché disporre: "per abitazione principale si intende

l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente". La Corte ha osservato che la conseguenza dei principi posti dalle disposizioni caducate era quella di favorire ingiustamente le coppie di fatto, i cui componenti potevano beneficiare entrambi dell'esenzione. Di qui la pronuncia di incostituzionalità.

Requisiti necessari per fruire dell'agevolazione sono quindi quelli per cui il contribuente dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'abitazione di che trattasi. Sul punto, entrambe le parti del presente giudizio concordano. Vale solo aggiungere che, trattandosi di dichiarazione di incostituzionalità della norma, la disposizione normativa censurata dalla Corte deve intendersi caducata ex tunc, per cui quanto affermato dalla Corte rileva anche per le annualità antecedenti alla pronuncia.

Trattandosi di norma agevolatrice, la dimostrazione dei relativi presupposti deve essere fornita da chi la invoca.

E ciò il ricorrente ha fatto nel caso di specie, dal momento che ha depositato certificato storico di residenza, certificato di stato di famiglia e documentazione relativa al pagamento delle utenze di luce, gas, riscaldamento e telefono per l'immobile di via [REDACTED] oggetto del giudizio. Tale documentazione non è stata contestata dal comune in sede di costituzione ed è perciò idonea a provare i requisiti di che trattasi.

L'IMU non era dunque dovuta per l'immobile de quo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della lite e delle fasi processuali occorse.

P.Q.M.

La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, liquidate in [REDACTED] oltre accessori di legge se dovuti. Roma 16 dicembre 2025 IL
GIUDICE dr. Giuseppe de Falco